



Allegato sub B all'avviso di indagine di mercato

Comune di Trieste

Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva

Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**per il servizio di accompagnamento e sorveglianza durante il trasporto degli
alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado "C. Stuparich" verso la sede
attivata presso il Molo IV – Punto Franco Vecchio
per l'anno scolastico 2025/2026**

Allegati:

Allegato sub A - Prospetto servizio

Allegato sub B - Calendario scolastico regionale e calendario scolastico annuale deliberato dal
Consiglio dell'IC *Tiziana Weiss* – a.s. 2025/2026

Allegato sub C - Patto di integrità

Allegato sub D - Codici di comportamento

ART.1

Oggetto dell'appalto e luogo di esecuzione

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di accompagnamento e sorveglianza durante il servizio di trasporto scolastico dedicato degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado "*C. Stuparich*", afferente all'Istituto Comprensivo *Tiziana Weiss*, temporaneamente trasferiti dalla sede di Strada di Rozzol n. 61 in Trieste alla sede attivata presso il Molo IV, da via Cumano (fermata bus linea 18 posta sul lato destro a scendere a valle dell'intersezione con la via Grimani, dopo l'inversione di marcia in Piazzale Moissi) a Largo Città di Santos, presso la fermata bus della linea 19 (servizio invernale) e della linea 20 (servizio estivo) posta in adiacenza ai varchi storici del Porto Vecchio, a partire dal 10 settembre 2025 e fino al termine delle lezioni, secondo il calendario scolastico 2025/2026 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 455 dd. 04.04.2025 così come integrato dal calendario approvato dal Consiglio d'Istituto, allegati sub B) al presente capitolato.
2. La **partenza** da via Cumano è prevista alle **ore 7.15** con arrivo in Largo Città di Santos indicativamente alle ore 7.30-7.35.
3. Il servizio di trasporto scolastico dedicato non prevede fermate intermedie.
4. Il servizio di accompagnamento e sorveglianza a bordo dei mezzi di trasporto consiste nel porre in essere tutte le attività volte a garantire la massima sicurezza dei minori dal momento della salita a bordo e fino al momento della discesa dal mezzo e della consegna dei minori al personale scolastico.

5. E' prevista la presenza di un operatore con compiti di accompagnamento e sorveglianza su ciascuno dei due mezzi di trasporto dedicato.
6. E' prevista, inoltre, per quattro alunni con disabilità non motoria, interessati al trasporto, la presenza, per ciascuno di essi, di un operatore specificamente dedicato.
7. Il numero di alunni e di adulti accompagnatori sono quelli indicati nell'allegato sub A al presente capitolato.
8. Il servizio di accompagnamento e sorveglianza è articolato nelle seguenti fasi:
presa di servizio alle ore 7.00 in Via Cumano: ritrovo con i minori alle ore 7.05 in Via Cumano e formazione del gruppo di alunni che saliranno sul mezzo;
 - a) **salita a bordo:** consiste nelle operazioni di ausilio degli utenti nella salita, da effettuare a mezzo fermo e previa verifica della presenza dei loro nominativi nell'elenco dei minori aventi diritto alla fruizione del servizio fornito dalla Stazione Appaltante. Viene effettuata l'assegnazione di un posto a bordo e vengono espletate tutte le attività accessorie per garantire la sicurezza dei trasportati. Durante questa fase l'operatore addetto all'accompagnamento e alla sorveglianza deve altresì provvedere alla compilazione del modulo delle presenze giornaliere, annotando tutti i minori presenti sul mezzo nell'apposito modulo fornito dalla Stazione Appaltante;
 - b) **partenza alle ore 7.15;**

- c) **vigilanza durante il trasporto:** consiste nel porre in essere ogni tipo di attività, a mezzo in movimento, volta a garantire l'incolumità degli utenti trasportati e dei loro beni;
- d) **arrivo alle ore 7.30/7.35;**
- e) **discesa dal mezzo in Largo Città di Santos:** consiste nelle operazioni di ausilio degli utenti nella discesa, da effettuare a mezzo fermo, avendo cura di farli scendere ordinatamente dal mezzo e di mantenerli in sicurezza al di fuori dell'asse viario. L'operatore addetto all'accompagnamento e alla sorveglianza, al termine delle operazioni, dovrà effettuare un controllo sul mezzo per verificare che tutti gli alunni siano scesi e che nessun oggetto sia stato dimenticato sul mezzo;
- f) **accompagnamento a piedi all'ingresso del plesso scolastico sito in molo IV – Punto Franco Vecchio:** accompagnamento dei minori nella sede scolastica e loro consegna al personale scolastico statale, incaricato dal Dirigente Scolastico di riferimento, che attende i minori davanti all'ingresso della sede scolastica e che firma il modulo delle presenze giornaliera dei minori di cui alla lett. a);
- g) **fine servizio alle ore 8.00**

9. Qualora, durante l'anno scolastico, il numero complessivo delle presenze rilevate su uno dei mezzi impiegati si attestasse, per cinque giorni consecutivi, al di sotto del 70% del numero degli utenti iscritti assegnati a quello specifico mezzo, il Comune di Trieste disporrà la cancellazione definitiva del mezzo, e conseguentemente del relativo servizio di accompagnamento, per il periodo

residuo dell'anno scolastico. Qualora venisse disposta la cancellazione definitiva di tutti i mezzi impiegati in conseguenza di quanto sopra esposto, il servizio di accompagnamento cesserà *in toto*. La Stazione Appaltante s'impegna a comunicare tempestivamente l'avvenuta rilevazione del mancato raggiungimento della percentuale di presenze sopra indicata.

10. In caso di proclamazione di sciopero del Comparto e Area Istruzione e Ricerca - settore scuola, il servizio di trasporto scolastico dedicato con il relativo servizio di accompagnamento e sorveglianza non verrà effettuato. Le *Condizioni Generali del Servizio ed Obblighi delle Parti e delle Famiglie* sottoscritte dal Comune di Trieste e dal Dirigente scolastico di riferimento prevedono che la sospensione del servizio di accompagnamento debba essere comunicata dal Dirigente scolastico all'appaltatore del servizio medesimo con un anticipo di almeno 24 ore.
11. L'appaltatore dovrà avvisare la Stazione Appaltante della proclamazione di scioperi riguardanti il proprio personale, che possano incidere sulla gestione ed organizzazione del presente servizio, almeno sette giorni liberi prima della giornata dello sciopero in modo da consentire al Comune di avvisare, a sua volta, la Dirigenza scolastica per la comunicazione alle famiglie almeno cinque giorni liberi prima della giornata dello sciopero.
12. Con riferimento al servizio dedicato ai minori con disabilità, qualora per taluno dei minori stessi venga comunicata con adeguato anticipo l'assenza sul mezzo di trasporto, l'operatore ad esso dedicato non prenderà servizio.
13. Prima dell'inizio del servizio, la Stazione Appaltante si impegna a:

- a) comunicare all'appaltatore i nominativi degli alunni aventi diritto alla fruizione del servizio di trasporto, con l'indicazione della scuola di appartenenza;
- b) comunicare all'appaltatore la distribuzione dei minori sui singoli mezzi, come da indicazioni del Dirigente scolastico di riferimento;
- c) trasmettere all'appaltatore i moduli di rilevazione delle presenze giornaliere di cui alle lett. a) ed f) del precedente comma 8.

ART. 2

Durata

- 1. Il presente appalto decorre dal 10 settembre 2025 e termina il 5 giugno 2026, date di inizio e fine dell'anno scolastico 2025/2026.
- 2. Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì, nei giorni di lezione previsti dal calendario scolastico, che sono, in totale, n. 169, di cui n. 71 nel 2025 e n. 98 nel 2026 (*cfr. allegato sub B al presente capitolato*).

ART. 3

Modifica del contratto in corso di esecuzione e revisione prezzi

- 1. Le prestazioni oggetto del presente appalto potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023. In tal caso, l'appaltatore deve eseguire le prestazioni alle condizioni originariamente previste e non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio oggetto del presente appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo contrattuale, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5% in relazione alle prestazioni da eseguire, così come previsto dall'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023.
3. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo di cui al comma precedente, stante che il CPV associato all'appalto in oggetto (80410000 – 1) non risulta elencato nella Tabella D di cui all'Allegato II.2-bis al D.Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante utilizzerà l'indice ISTAT ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto, tenuto anche conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D e precisamente l'indice della retribuzione contrattuale oraria - base dicembre 2021 - "Totale dipendenti al netto dei dirigenti" - Attività economica (ATECO 2007) (88) Assistenza sociale non residenziale, ai sensi dell'art. 11, comma 4, dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs n. 36/2023.
4. La Stazione Appaltante monitorerà l'andamento dell'indice revisionale di cui sopra con frequenza pari a quella di aggiornamento dell'indice medesimo, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato allegato II.2-bis al D.Lgs n. 36/2023.
5. La variazione viene calcolata come differenza fra il valore del suddetto indice al momento della rilevazione ed il corrispondente valore al mese del

provvedimento di affidamento, ai sensi dell'art. 12 del citato Allegato II.2-bis al D. Lgs. n. 36/2023.

6. Il pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione dei prezzi avverrà al termine del servizio oggetto del presente appalto in sede di liquidazione finale.

ART. 4

Dotazione di personale

1. Il monte ore complessivo del servizio è stimato indicativamente in 1014 ore considerando un numero di giorni lavorativi pari a n. 169.
2. Per il servizio oggetto del presente appalto vengono richiesti giornalmente n. 2 operatori. Inoltre sono richiesti n. 4 operatori dedicati per gli alunni con disabilità, di cui due viaggeranno su un mezzo e gli altri due sull'altro.

ART. 5

Qualifica del personale ed obblighi dell'appaltatore

1. L'appaltatore nello svolgimento del servizio deve impiegare operatori in possesso dei seguenti requisiti:
 - età non inferiore a 18 anni
 - assolvimento della scuola dell'obbligo
 - esperienza documentabile nel campo socio-educativo scolastico
2. Tra gli operatori assegnati al servizio oggetto dell'appalto dovrà essere individuato il referente organizzativo del servizio nei confronti della Stazione Appaltante con reperibilità telefonica ed email per tutta la durata dell'appalto.

3. L'appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante l'elenco del personale impiegato contenente i seguenti dati:

- nominativo, luogo e data di nascita
- titolo di studio ed esperienza nel campo socio-educativo scolastico
- numero telefonico e indirizzo di residenza.

Tale elenco dovrà essere trasmesso alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio; l'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni variazione.

4. L'appaltatore garantisce la sostituzione tempestiva del personale eventualmente assente a qualunque titolo.

5. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, del personale addetto non gradito, indicandone i motivi all'appaltatore. L'appaltatore potrà controdedurre nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla data della richiesta di sostituzione. In caso di motivata conferma della posizione della Stazione Appaltante, l'appaltatore è tenuto a procedere alla sostituzione del personale contestato con immediatezza e, comunque, entro 10 giorni dalla contestazione.

6. Per tutto il personale impiegato nello svolgimento del servizio, l'appaltatore s'impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 25 bis del D.P.R. n. 313/2002, introdotte dall'art. 2 del D. Lgs. n. 39 dd. 04.03.2014 *"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile"*.

7. Nell'esercizio delle attività inerenti il servizio in oggetto l'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela del diritto alla

riservatezza e alla protezione dei dati personali, nonché di ogni altra disposizione dettata dalla Stazione Appaltante a garanzia della privacy degli utenti del servizio.

8. L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante i registri delle presenze giornaliere dei bambini su ciascun mezzo il mercoledì successivo a ciascuna settimana di fruizione del servizio di trasporto dedicato, secondo le modalità che verranno indicate dalla Stazione Appaltante.

ART. 6

Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. L'Appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di igiene e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad applicare la vigente normativa previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto si applica, in conformità all'art. 11, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023 e all'Allegato I.01 al suddetto decreto, il vigente *C.C.N.L. per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo*, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo 11 del D. Lgs. n. 36/2023.

3. L'attività da eseguire rientra nel codice ATECO 2025 88 - *Assistenza sociale non residenziale* e nel codice degli appalti pubblici (CPV) 80410000-1 *Servizi scolastici vari*
4. Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.
5. Le Cooperative sociali devono applicare gli accordi integrativi regionali eventualmente esistenti e vigenti. L'adempimento di tale obbligo deve essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
6. Tutti i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto.
7. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto trova applicazione l'art. 11, comma 6, primo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, trova applicazione l'art. 11, comma 6, terzo e quarto periodo, del D. Lgs. n. 36/2023.

9. All'appaltatore è fatto obbligo di dare comunicazione scritta a tutto il personale dipendente del contenuto del presente articolo.

ART. 7

Verifiche e controlli sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione Appaltante può, in ogni momento, anche quotidianamente, effettuare verifiche e controlli sull'operato dell'appaltatore, riservandosi di sospendere i pagamenti qualora le prestazioni non fossero svolte nel rispetto del presente capitolato.

ART. 8

Affidamento

1. L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, facendo ricorso alla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata della Regione Friuli Venezia Giulia *eAppalti FVG*, ai sensi dell'art. 25, comma 2 e dell'art. 26 del succitato decreto, sulla base del preventivo di spesa prodotto sulla citata piattaforma.

ART. 9

Requisiti di partecipazione

1. L'appaltatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023
 - b) requisiti di idoneità professionale: si applica l'art. 100, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023;

- c) Capacità tecnica e professionale (art. 100, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023): aver eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di avvio della procedura di affidamento, contratti analoghi a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati.

ART. 10

Cessione del contratto e subappalto del servizio

1. All'appaltatore è fatto divieto di cedere a terzi il contratto in oggetto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023.
2. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

ART. 11

Garanzia definitiva

1. E' richiesta la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 nella misura ivi prevista. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs n. 36/2023 e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma , del citato decreto.
2. Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la Stazione Appaltante potrà ritenere sulla garanzia di cui al comma 1 i propri crediti derivanti dal presente capitolato. In caso di ritenuta, l'appaltatore sarà

obbligato a reintegrare o ricostituire la garanzia entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso di ritenuta, a pena di risoluzione del contratto.

3. Resta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di ritenere i propri crediti derivanti dal presente capitolato sul corrispettivo di appalto.
4. La garanzia verrà restituita al termine dell'appalto, qualora tutti gli obblighi risultino regolarmente adempiuti.
5. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, la garanzia potrà essere incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 12

Responsabilità' e assicurazione contro i danni

1. L'appaltatore si obbliga ad assumere a suo totale carico – senza riserve ed eccezioni – ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che, in relazione allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto ovvero a cause ad esso complementari e/o connesse, derivassero alla Stazione Appaltante, agli utenti del servizio o a terzi e a cose.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare con assicuratore primario e debitamente autorizzato dall'IVASS all'esercizio del ramo RCT una polizza di RCT Responsabilità Civile Terzi avente per oggetto il medesimo oggetto del presente appalto, con un massimale catastrofale di importo non inferiore ad Euro 5.000.000,00.- per sinistro, con il limite di Euro 2.500.000,00.- per danni a persone. La durata della polizza sarà quella del presente appalto. La polizza dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del

servizio oggetto del presente appalto, in originale o in copia conforme, debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma della copertura.

ART.13

Penali

1. Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Stazione Appaltante applicherà nei confronti dell'appaltatore una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023. L'entità delle penali non potrà in ogni caso superare complessivamente la percentuale del 10% dell'ammontare netto contrattuale, superato il quale è facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.
2. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore delle penali per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali. In particolare, per le seguenti inadempienze gravi potranno applicarsi le seguenti penali:
 - abbandono, anche temporaneo, del servizio: Euro 500,00.- per ogni inadempienza
 - mancata presa di servizio: Euro 500,00.- per ogni inadempienza
 - ritardo nella presa di servizio entro i 5 minuti: Euro 100,00.- per ogni inadempienza

- ritardo nella presa di servizio superiore ai 5 minuti: Euro 200,00.- per ogni inadempienza
 - mancata sostituzione del personale non gradito alla Stazione Appaltante entro il termine di 10 giorni di cui all'art. 5, comma 5, del presente Capitolato: Euro 200,00.-
3. L'applicazione delle penali, stabilita insindacabilmente dalla Stazione Appaltante, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'appaltatore avrà tempo 10 giorni dalla notifica della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.
 4. Le penali verranno applicate mediante ritenuta diretta sulla garanzia definitiva o sul corrispettivo d'appalto.
 5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire da terzi il mancato od incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore.

ART. 14

Risoluzione del contratto e recesso

1. Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dal succitato articolo 122.
2. Il contratto si considera risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:
 - violazione degli obblighi di cui all'art. 6 del presente capitolato;
 - mancata reintegrazione/ricostituzione della garanzia definitiva entro il termine previsto dall'art. 11, comma 2, del presente capitolato;

- l'importo totale delle penali supera il 10% dell'ammontare netto contrattuale;
 - inadempienze reiterate;
 - violazioni contrattuali, anche non reiterate, che abbiano comportato pregiudizio (o pericolo) alla sicurezza e/o alla salute degli utenti del servizio, dei lavoratori addetti al servizio o di altri terzi;
 - ingiustificata interruzione del servizio, fatte salve cause di forza maggiore;
 - inosservanza della normativa in materia di subappalto di cui all'art. 10 del presente capitolato;
 - mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - violazione degli obblighi di cui all'art. 16 del presente capitolato.
3. Nei casi di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante comunica all'appaltatore, via pec o a mezzo lettera raccomandata a.r, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, indicando la data dalla quale la risoluzione produce i propri effetti.
4. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 15

Patto di integrità

1. Le clausole del Patto di Integrità allegato al presente capitolato con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto.

ART. 16

Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53

comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente appalto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, in vigore dal 13 giugno 2018, allegati al presente capitolato; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del contratto.
2. Il contratto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga resa da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

ART. 17

Trattamento dei dati personali

1. L'appaltatore verrà nominato responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016.

ART. 18

Stipulazione del contratto

1. La Stazione Appaltante, dopo aver effettuato le verifiche dei requisiti di partecipazione prescritti ed aver disposto l'affidamento, procederà alla stipulazione del relativo contratto.

ART. 19

Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 211 del D. Lgs. n. 36/2023, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.
2. Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 20

Spese a carico dell'appaltatore

1. Qualsiasi spesa inerente e conseguente al contratto in oggetto (imposte, tasse ecc...), con la sola eccezione dell'IVA, è a totale carico dell'appaltatore.

ART. 21

Modalità di pagamento

1. Il pagamento avverrà con cadenza mensile, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, in base alle ore di servizio effettivamente effettuate.

2. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare a

COMUNE DI TRIESTE

Codice Univoco Ufficio **B87H10**

Piazza Unità d'Italia 4

34121 TRIESTE

e dovranno essere intestate a Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva - Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche e obbligatoriamente riportare il CIG (da inserire nell'elemento < Codice CIG>), il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il codice identificativo dell'ufficio di carico: SEEDU| (da inserire nell'elemento <Causale> nei DatiGeneraliDocumento anteposando al dato della causale vera e propria (e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |) e tutti i dati richiesti per la descrizione del servizio.

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, che ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, il Comune di Trieste **non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D. M. 55/2013.

3. Il Comune di Trieste procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa verifica di conformità dell'esecuzione e del corretto versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali. I pagamenti vengono effettuati con mandato per il tramite del Servizio di Tesoreria comunale, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale che il Fornitore ha indicato come conto dedicato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture presso il Protocollo Generale del Comune di Trieste, fatte salve le verifiche di cui sopra.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi solo per acquisire il DURC.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40 non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

4. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente), qualora presente, degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di raggruppamenti di imprese sarà cura e obbligo di ciascuna impresa componente l'A.T.I. fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione delle attività di propria competenza.

I pagamenti dell'Amministrazione comunale saranno eseguiti a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI. Spetterà alla capogruppo prendere visione e verificare le rendicontazioni delle mandanti comunicandone l'esito all'Amministrazione comunale.

ART. 22

Norma finale

1. Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente Capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto.